



**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE**

Via Antico Squero, 31 - 48122 Ravenna RA

**PROGETTO RELATIVO AD UN IMPIANTO DI RECUPERO DI
RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA MATERIALI DI
DRAGAGGIO DEL PORTO DI RAVENNA**

**RELAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA**

Art. 21 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i e art. 14 della L.R. 4/2018 e s.m.i.

0	Marzo 2021	Rev. 00	Davide Scapinelli	Matteo Monti	Paolo Zoppellari
Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato

- Indice -

1	PREMESSA	3
2	UBICAZIONE E INQUADRAMENTO DELLA ZONA DI INTERVENTO	4
3	USO DEL SUOLO.....	6
4	PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	7
4.1	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE.....	8
4.1.1	Piano Territoriale Regionale (PTR)	8
4.1.2	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)	10
4.1.3	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).....	11
4.1.3.1	<i>Disposizioni in materia di tutela delle acque.....</i>	<i>14</i>
4.1.3.2	<i>Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.....</i>	<i>16</i>
4.1.3.3	<i>Altre disposizioni.....</i>	<i>18</i>
4.2	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE	20
4.2.1	Piano Strutturale Comunale (PSC).....	21
4.2.2	Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).....	23
4.2.3	Piano Operativo Comunale (POC)	30
5	PIANO REGOLATORE PORTUALE (PRP).....	32
6	PIANI IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO	34
7	PIANI DI RISANAMENTO E TUTELA DELLE ACQUE	40
7.1	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PDGA)	40
7.2	PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA).....	40
7.3	PIANO PROVINCIALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PPTA)	41
8	PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR).....	42
9	AREE SENSIBILI E VINCOLI AMBIENTALI	43
9.1	RETE NATURA 2000	43
9.2	AREE PROTETTE: PARCHI E RISERVE.....	44
9.3	VINCOLI PAESAGGISTICI E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI.....	44
9.4	VINCOLO IDROGEOLOGICO.....	45

1 PREMESSA

Il presente documento è stato redatto nell'ambito delle attività preliminari relative alla valutazione di fattibilità di un impianto di trattamento dei materiali da dragaggio del porto di Ravenna da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale (di seguito anche solo, per brevità, Autorità Portuale).

Il progetto dragaggio del porto di Ravenna, definito nel progetto HUB PORTUALE DI RAVENNA, verrà eseguito in due fasi:

- **Fase 1:**
 - scavo fino a quota -12,50
 - utilizzo delle casse di colmata esistenti
 - conferimento materiale di scavo aree portuali destinate alla logistica.
- **Fase 2:**
 - scavo fino a quota -14,50
 - utilizzo delle casse di colmata - ricavate nell'area ex Carni per i primi 6 anni e successivamente presso le esistenti casse nell'area NADEP - come bacini di accumulo
 - trattamento dei fanghi e delle acque di separazione
 - scarico delle acque depurate nel Canale Candiano
 - conferimento dei fanghi trattati e lavati ai siti preindicati.

L'impianto di trattamento dei materiali da dragaggio oggetto della presente relazione sarà utilizzato per consentire le attività di cui alla fase 2 sopraindicata, oltre alle operazioni di manutenzione dei fondali (per cui si stima la rimozione di 250.000 m³/anno di materiali depositati sui fondali) per un periodo di 15-16 anni.

L'impianto è configurabile come **impianto di recupero di rifiuti non pericolosi** ricadente nella fattispecie di cui alla lettera B.2.50 dell'Allegato B.2 alla L.R. 20 aprile 2018, n. 4 relativa ad *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006"*, deve essere assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

L'Autorità Portuale, nell'ambito della gara per l'affidamento in concessione della costruzione e la gestione dell'impianto di trattamento dei materiali di escavo del Porto di Ravenna, intende attivare una procedura di VIA volontaria ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 4/2018.

A tal fine, la presente relazione costituisce parte della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i e dell'art. 14 della L.R. 4/2018 e s.m.i. per la definizione dei contenuti del SIA (**scoping**), ed in particolare la **relazione di conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica**, con individuazione degli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti nell'area e verifica di assenza degli elementi e dei fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti da vincoli assoluti presenti nell'area.

2 UBICAZIONE E INQUADRAMENTO DELLA ZONA DI INTERVENTO

L'impianto di trattamento dei materiali di escavo del Porto di Ravenna sarà realizzato nell'area dell'ex porto Carni (anche denominata area "ex-Carni") tra il canale Piombone e la piallassa Piombone, rimanendo esterna del perimetro dell'area protetta costituita all'interno della piallassa stessa.

Il bacino di accumulo dei materiali da trattare sarà ricavato, per i primi 6 anni di funzionamento dell'impianto di trattamento fanghi, in una porzione della stessa area ex-Carni e successivamente presso le esistenti casse di colmata NADEP. Questa scelta, di utilizzare un bacino di accumulo temporaneo per i primi 6 anni, è dettata dal fatto che in questo periodo la cassa Nadep dovrebbe essere impiegata per i lavori relativi al progetto dell'HUB PORTUALE DI RAVENNA.




Figura 1 - Inquadramento su area vasta del sito di intervento (in rosso)

L'area, di circa 10 ettari, è stata oggetto di un progetto di urbanizzazione per la realizzazione di un piazzale operativo ed è in fase di completamento il suo riempimento.

L'area "ex-Carni" risulta essere completamente all'interno dell'ambito di competenza dell'Autorità Portuale.



Figura 2 - Inquadramento dell'area "ex-carni" e delle casse di colmata adiacenti (casse Nadep)

3 USO DEL SUOLO

Si riporta in Figura 3 un estratto della mappa dell'uso del suolo redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2017 – Coperture vettoriali uso del suolo di dettaglio – Edizione 2020), in cui è indicata l'area di progetto.

Il sito, per la parte dove verrà installato l'impianto di trattamento fanghi e situato in un primo momento il bacino di accumulo (area ex-Carni), ricade in una zona classificata come *"Cantieri e scavi"*, mentre per la parte che verrà utilizzata come bacino di accumulo nella fase successiva (area NADEP) in una zona classificata come *"Bacini artificiali"*.

La prima confina:

- a nord-ovest con una zona classificata come *"Aree portuali commerciali"*;
- a nord, a est e a sud con *"Zone umide"* e *"Valli salmastre"*.

La seconda confina:

- a ovest e a sud con *"Insediamenti produttivi"* e *"Reti stradali"*;
- a est e a sud con *"Aree incolte urbane"* e *"Rimboschimenti recenti"*;
- a nord con *"Valli salmastre"* e, per una piccola porzione, *"Aree portuali commerciali"*.




Figura 3 - Estratto della carta di uso del suolo dell'area in oggetto (in giallo)

4 PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

La normativa di riferimento per l'individuazione degli strumenti fondamentali della programmazione territoriale e urbanistica è stata aggiornata con l'entrata in vigore, a partire dal 1/1/2018, della L.R. 24 del 21/12/2017. Tale Legge definisce i nuovi strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica distinguendo tra:

Strumenti di Pianificazione Regionale:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), caratterizzato dall'integrazione di una componente strategica e una strutturale, che ricomprende e coordina, in un unico strumento di pianificazione relativo all'intero territorio regionale, la disciplina per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e la componente territoriale del Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT);

Strumenti di Pianificazione di Area Vasta:

- Piano Territoriale Metropolitano (PTM), predisposto dalla Città Metropolitana di Bologna in coerenza con gli indirizzi del Piano Strategico Metropolitano, avente lo scopo di definire le scelte strategiche e strutturali di assetto del territorio funzionali alla cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale nonché alla tutela e valorizzazione ambientale dell'area metropolitana;
- Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV), predisposto dalle Province, eventualmente anche in forma associata ed avente la funzione di pianificazione strategica d'area vasta e di coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali dei Comuni e loro Unioni che incidano su interessi pubblici che esulano dalla scala locale;

Strumenti di Pianificazione Comunale:

- Piano Urbanistico Generale (PUG), che stabilisce la disciplina di competenza comunale sull'uso e la trasformazione del territorio, con particolare riguardo ai processi di riuso e di rigenerazione urbana;
- Accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica con i quali, in conformità al PUG, l'amministrazione comunale attribuisce i diritti edificatori, stabilisce la disciplina di dettaglio delle trasformazioni e definisce il contributo delle stesse alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale.

La L.R. 24/2017 precisa, all'art. 3, comma 1, che *"I Comuni [...] avviano il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in vigore e lo concludono nei due anni successivi, con le modalità previste dal presente articolo"*.

Analogamente l'art. 76, comma 1, della medesima legge dispone che *"La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti di area vasta adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della presente legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa"*.

Non essendo ancora stati adeguati gli strumenti di pianificazione ai sensi della nuova Legge Regionale, ai fini del presente studio si fa ancora riferimento alle disposizioni dei Piani predisposti in attuazione della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 20/2000, gli strumenti fondamentali della programmazione territoriale di livello regionale sono:

- il Piano Territoriale Regionale – PTR (art. 23);
- il Piano Territoriale Paesistico Regionale - PTPR (art. 24).

Ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 20/2000, lo strumento fondamentale della programmazione territoriale di livello provinciale è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Infine, ai sensi degli artt. 28, 29, 30 e 31 della L.R. n. 20/2000, gli strumenti fondamentali della programmazione territoriale di livello comunale sono:

- il Piano Strutturale Comunale (art. 28);
- il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (art. 29);
- il Piano Operativo Comunale (art. 30);
- i Piani Urbanistici Attuativi (art. 31).

4.1 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE

4.1.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">• PTR approvato con DCR n. 276 del 03/02/2010
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">• -
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none">• -

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione delinea la strategia di sviluppo del territorio regionale definendo gli obiettivi per assicurare la coesione sociale, accrescere la qualità e l'efficienza del sistema territoriale e garantire la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali, in coerenza con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio.

Come principio generale il PTR si propone di promuovere, nell'ottica di un contesto europeo e nazionale, lo sviluppo sostenibile come elemento integrato dei seguenti aspetti:

- sostenibilità ambientale: mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse naturali, preservare l'integrità dell'ecosistema e la diversità biologica;
- sostenibilità economica: generare, in modo duraturo, reddito e lavoro attraverso la promozione e il sostegno di un sistema economico regionale capace di garantire sviluppo, uso razionale ed efficiente delle risorse, riduzione dell'impiego di quelle non rinnovabili;
- sostenibilità sociale: garantire condizioni di benessere umano e accesso alle opportunità distribuite in modo equo, in particolare tra le comunità attuali e quelle future;
- sostenibilità istituzionale: coniugare il processo di decentramento dei poteri con lo sviluppo di forme di coordinamento e cooperazione inter-istituzionale.

Gli obiettivi che il PTR si pone, in relazione ai suddetti aspetti sono:

- Qualità territoriale;
- Efficienza territoriale;
- Identità territoriale.

Gli obiettivi del PTR sono articolati secondo le quattro forme di capitale territoriale e sono:

- obiettivi per il capitale cognitivo: sistema educativo, formativo e della ricerca di alta qualità; alta capacità d'innovazione del sistema regionale; attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori;
- obiettivi per il capitale sociale: benessere della popolazione e alta qualità della vita; equità sociale e diminuzione della povertà; integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori collettivi (civiness);
- obiettivi per il capitale eco sistemico - paesaggistico: integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica; sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali; ricchezza dei paesaggi e della biodiversità;
- obiettivi per il capitale insediativo - infrastrutturale: ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani; alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia; senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica.

La seguente tabella sintetizza gli obiettivi specifici in relazione alle suddette accezioni.

OBIETTIVI DEL PTR (in termini di risultati/output attesi)			
	Qualità territoriale	Efficienza territoriale	Identità territoriale
CAPITALE ECOSISTEMICO PAESAGGISTICO	Integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica	Sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali	Ricchezza dei paesaggi e della biodiversità
CAPITALE SOCIALE	Benessere della popolazione e alta qualità della vita	Equità sociale e diminuzione della povertà	Integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori collettivi (civiness)
CAPITALE COGNITIVO	Sistema educativo, formativo e della ricerca di qualità	Alta capacità d'innovazione del sistema regionale	Attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori
CAPITALE INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE	Ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani	Alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia	Senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica

Tabella 1 – Sintesi degli obiettivi del PTR in relazione alle forme di capitale territoriale

Il PTR, come desumibile da quanto sinteticamente descritto in precedenza, è uno strumento di programmazione e pianificazione che non fornisce prescrizioni di dettaglio sulle singole aree, pertanto non si rilevano elementi di rilievo ai fini del presente studio.

Tuttavia, sebbene il PTR sia un piano di indirizzo di area vasta, e pertanto difficilmente raffrontabile con interventi specifici quali quelli in progetto, è possibile esprimere alcune considerazioni circa la coerenza del progetto in esame con alcuni degli obiettivi del piano in questione. Come principio generale il PTR si

propone di promuovere, nell'ottica di un contesto europeo e nazionale, lo sviluppo sostenibile come elemento integrato di quattro aspetti, tra i quali la sostenibilità economica, ossia la possibilità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro attraverso la promozione e il sostegno di un sistema economico regionale capace di garantire sviluppo.

L'intervento in progetto risulta nel suo complesso conforme rispetto a tale indicazione in quanto prevede di realizzare nell'ambito delle attività necessarie al dragaggio del fondale del Porto di Ravenna, infrastruttura che viene individuata quale punto strategico dello sviluppo regionale, un impianto di trattamento dei materiali dragati.

L'intervento, finalizzato dunque al mantenimento in efficienza e in sicurezza del Porto di Ravenna, persegue dunque l'obiettivo di rafforzare la competitività locale, garantendo la possibilità, per il presente e il futuro, di generare reddito e lavoro.

Pertanto, pur nella ridotta specificità del piano, gli interventi in progetto sono da ritenersi coerenti con quanto previsto dal PTR.

4.1.2 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">PTPR approvato con DCR n. 1388 del 28/01/1993Intesa istituzionale per l'adeguamento del PTPT e del Disciplinare attuativo del 4/12/2015
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">Art. 12 NTA: sistema costiero
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none">-

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), parte tematica del PTR, si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali.

La Regione Emilia-Romagna si è dotata del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) con Delibera di approvazione del Consiglio Regionale n. 1388 del 28/01/1993. Con D.G.R. n. 1284 del 23 luglio 2014 è stato approvato l'adeguamento del PTPR, e in data 20/10/2014, la Regione Emilia Romagna e la direzione regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo hanno siglato un'Intesa istituzionale a tale fine.

Nel quadro della programmazione regionale e della pianificazione territoriale e urbanistica, il Piano Territoriale Paesistico persegue i seguenti obiettivi:

- conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
- garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
- assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
- individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.

Il PTPR provvede, con riferimento all'intero territorio regionale, a dettare disposizioni volte alla tutela:

- dell'identità culturale del territorio regionale, cioè delle caratteristiche essenziali dei sistemi, delle zone e degli elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali;
- dell'integrità fisica del territorio regionale.

Per quanto riguarda disposizioni più specifiche, si ricorda che, per effetto dell'art. 24 della L.R. 20/2000, *"i PTCP che hanno dato o diano piena attuazione alle prescrizioni del PTPR [...] costituiscono, in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa"*.

Si rimanda pertanto al paragrafo seguente per l'analisi delle disposizioni del PTPR, cui il PTCP ha dato attuazione.

4.1.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">• PTCP approvato con D.C.P. n. 9 del 28/02/2006• Modifica al PTCP approvata con Provv. Dirigenziale n. 17 del 14/12/2007 a seguito dell'approvazione del PSC del Comune di Ravenna• Modifica al PTCP a seguito dell'approvazione con D.C.P. n. 71 del 29/06/2010 del PPGR della Provincia di Ravenna• Variante al PTCP approvata con D.C.P. n. 24 del 22/03/2011 in attuazione del Piano di Tutela delle Acque• Variante al PTCP a seguito dell'approvazione con D.C.P. n. 21 del 22/03/2011 del Piano di azione per l'energia e lo sviluppo sostenibile della Provincia di Ravenna• Variante al PTCP approvata con D.C.P. n. 10 del 27/02/2019 in attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) approvato dall'assemblea legislativa con delibera n. 67 del 03/05/2016, ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 e art. 76 della L.R. 24/2017
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">• Art. 3.12 NTA: sistema della costa• Art. 3.12 NTA: perimetro del Piano Regolatore del Porto• Artt. 5.3, 5.7, 5.11 NTA: zona di protezione delle acque sotterranee costiere• Art. 8.1 NTA: Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale (zone in completamento o espansione)
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none">• Art. 5.12 NTA - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura• Art. 6.2 - Pianificazione di settore in materia di gestione dei rifiuti

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) esprime le linee d'intervento che riguardano il territorio e l'ambiente nelle aree provinciali.

Il PTCP assume il compito di definire le condizioni ed i limiti della sostenibilità, nel tempo e nello spazio, delle previsioni comunali, ogni qualvolta queste comportino effetti ambientali o territoriali significativi al di fuori dei confini dei singoli comuni.

Il PTCP, dando piena attuazione alle prescrizioni del PTPR, ha efficacia di piano territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali e culturali del territorio, anche ai fini dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004. Inoltre, ai sensi dell'art. 24 comma 3 della L.R. 20/2000, costituisce in materia di pianificazione paesaggistica l'unico riferimento per gli strumenti di pianificazione comunali e per l'attività amministrativa attuativa.

L'area oggetto dello studio ricade nell'**Unità di Paesaggio n. 5**, denominata "Del porto e della città"; tale unità rientra interamente all'interno del Comune di Ravenna e comprende il capoluogo e tutto il territorio prospiciente al Canale Candiano fino al suo sbocco in mare, caratterizzato dalla presenza di un'ampia area a destinazione portuale e industriale.




Figura 4 – Stralcio della Tavola 1 del PTCP "Unità di Paesaggio"

Dall'esame della Tavola 2.9 del PTCP emerge come l'area in esame ricada nel sistema della Costa e sia indicata come interna al perimetro di pertinenza del Piano Regolatore Portuale (cfr. § 5); l'area non è ricompresa all'interno di ambiti di tutela paesaggistica o naturalistica specificatamente definiti. Si segnala esclusivamente la presenza della piallassa Piombone in adiacenza all'area dove sarà realizzato l'impianto di trattamento fanghi.



Nell'ambito del sistema costiero vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture e attrezzature di seguito elencate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale:

- linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo metropolitano, idroviaria, nonché aeroporti, porti commerciali e industriali, strutture portuali e aeroportuali di tipo diportistico, attrezzature connesse;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di dragaggio del fondale del Porto di Ravenna), all'interno del perimetro di pertinenza del Piano Regolatore Portuale, che viene sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale volontaria ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 4/2018.

Non si rileva quindi alcuna incoerenza con le prescrizioni del PTCP relative alla tutela del sistema costiero.

4.1.3.1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE

La Provincia di Ravenna, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 22/03/2011, ha approvato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna.

Il recepimento del Piano di Tutela delle Acque ha comportato modifiche delle NTA del PTCP in più punti.

La variante al PTCP, per quanto concerne la qualità delle acque, in attuazione ed approfondimento del PTA regionale, stabiliva, ai sensi dell'art. 76, comma 4, lett. a), b), del D.Lgs. 152/06, le misure necessarie per il mantenimento o il raggiungimento, entro il 22/12/2015, degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi; inoltre determinava gli obiettivi di qualità da conseguire per i singoli corpi idrici nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dal D.Lgs. 152/06 e individuava le azioni e gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni stabilite dal PTA.

L'area di interesse ricade nel bacino del Canale Candiano, per il quale il comma 5 dell'art. 5.2 delle NTA del PTCP dispone, in considerazione delle *“peculiari caratteristiche dell'asta del Canale Candiano, non incluso in area sensibile ai sensi del Dlgs 152/06, ma con diretta connessione con aree sensibili (Piallasse Piombone e Baiona, ed area costiera dell'Adriatico), e in considerazione del fatto che è parte dell'ambito portuale”, un “particolare regime di vincoli e di approfondimenti conoscitivi”.*

Tale particolare regime si concretizza nelle previsioni dell'art. 5.13, che al comma 10 prevede:

“f) (P) in considerazione della destinazione portuale dell'asta del Canale Candiano, non incluso in area sensibile ai sensi del Dlgs 152/06, ma con diretta connessione con aree sensibili (Piallasse Piombone e Baiona, ed area costiera dell'Adriatico) e siti della Rete Natura 2000, gli scarichi di acque reflue industriali, di acque di prima pioggia e di acque reflue di dilavamento ad essa afferenti dovranno rispettare i seguenti limiti di concentrazione: 15 mg/l di azoto totale, demandando alle AIA e alle altre specifiche autorizzazioni per gli scarichi la possibilità di indicare di volta in volta un valore limite specifico anche per l'azoto ammoniacale; 5 mg/l di fosforo totale. Tali limiti si applicano entro un anno dall'approvazione della presente Variante.

g) (D) per il Canale Candiano, un quadro maggiormente adeguato di valori limite e di prescrizioni sarà definito in sede di autorizzazioni allo scarico successivamente ad opportuni approfondimenti tecnici sui bilanci di massa degli apporti di sostanze nutrienti e sulla presenza di sostanze pericolose. In merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento nell'area portuale, l'adeguamento alle relative disposizioni regionali si attuerà con gradualità, ma dovrà essere completato entro un anno dalla approvazione della Variante al PTCP di adeguamento al PTA.”

Come desumibile dall'analisi della Tavola 3.9 del PTCP, come modificata dalla variante approvata, l'area in esame ricade all'interno delle Aree di protezione delle acque sotterranee costiere, definite dall'art. 5.3 come ulteriore zona di protezione delle acque sotterranee *"in considerazione delle evidenze sperimentali di subsidenza costiera e di salinizzazione delle falde per ingressione di acque marine"*.




Figura 6 - Estratto della tavola 3.9 del PTCP di Ravenna "Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee"

L'art. 5.7 delle NTA *"Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero"* dispone strette limitazioni all'emungimento di acque di falda, anche solo per la realizzazione di well point per opere di cantiere. In ultimo, ai fini della tutela quantitativa della risorsa, si analizzano le disposizioni per il risparmio idrico per i settori industriale, artigianale, e commerciale.

L'art. 5.12 delle NTA dispone che:

"1. In considerazione degli obiettivi ambientalmente rilevanti del contenimento del fenomeno della subsidenza, dei fenomeni di migrazione di acque fossili e della ingressione salina, ed in accordo con le Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) (Delib. Cons. Regionale 20/01/2005 n.645), nella zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero di cui all'art. 5.3 punto 2, rappresentata in Tavola 3 valgono le seguenti disposizioni: [...]

b) (P) per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche. L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione. [...]

2.(P) Per l'alimentazione di cicli produttivi e/o di circuiti tecnologici nonché per l'irrigazione di aree verdi aziendali, i nuovi insediamenti produttivi, quando tecnicamente possibile, dovranno approvvigionarsi da acque superficiali e/o da acquedotti industriali. Per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente Variante al PTCP in attuazione del PTA, ove risultino disponibili risorse idriche da fonti

alternative alle sotterranee, nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rinnovo di concessione di derivazioni da acque sotterranee, la Provincia si orienta a richiedere la sostituzione con altre fonti dei prelievi da pozzi esistenti.

3.(P) Si prescrive l'utilizzo di acque meno pregiate per forme d'uso compatibili con l'attività produttiva, attraverso la realizzazione di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque reflue recuperate o di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi) e attraverso il recupero di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate, preventivamente stoccate".

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela delle acque, dunque, il PTCP, rispetto al Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), ha definito ulteriori zone di protezione delle acque sotterranee *"in considerazione delle evidenze sperimentali di subsidenza costiera e di salinizzazione delle falde per ingressione di acque marine"*: l'area in esame, in particolare, ricade, come visto, all'interno delle Aree di protezione delle acque sotterranee costiere.

Per quanto riguarda la tutela quali-quantitativa delle acque superficiali e sotterranee, la progettazione preliminare prevede un consumo di acqua dolce, necessaria nella fase di trattamento primario e in quella finale di lavaggio dei pannelli, pari a circa 3.300 m³/giorno. Non essendo al momento nota la fonte di approvvigionamento di tale fabbisogno, si rimanda alle successive valutazioni per gli opportuni approfondimenti. **Tuttavia è certo che l'acqua necessaria non potrà essere emunta dal sottosuolo.** Da questo punto di vista, pertanto, **non si ravvisano elementi di contrasto tra quanto previsto dai piani regionali e provinciali per la tutela delle acque e gli interventi in progetto.**

Per quanto riguarda la tutela qualitativa delle acque, il progetto prevede, al di là di una corretta manutenzione dei mezzi di cantiere e una scrupolosa adesione alle normative vigenti, di allocare temporaneamente il fango di dragaggio all'interno di vasche arginate nella cassa di colmata NADEP, per poi trasferirlo tramite una draga all'impianto di trattamento. Dovrà inoltre essere **progettato un sistema atto a garantire il rilascio delle acque di lavorazione nel rispetto delle norme in materia di tutela delle acque**, considerando:

- la sensibilità delle acque afferenti al sistema Canale Candiano – Pialasse, come definita dal PTCP della Provincia di Ravenna e del Piano di Tutela delle Acque regionale;
- la deroga per i limiti relativi a cloruri e solfati in caso di scarico in mare prevista dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Anche rispetto alla tutela quantitativa delle acque, il progetto in esame non pone elementi di incompatibilità con la disciplina provinciale.

4.1.3.2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Di particolare interesse ai fini della presente relazione è l'analisi della Tavola 4.9 *"Aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti"*. Tale tavola, con D.C.P. n. 10/2019, è stata aggiornata a seguito all'approvazione, con D.A.L. n. 67 del 03/05/2016, del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (cfr. § 0).

Come desumibile dalla Figura 7, il sito in esame ricade in un'area ad ammissibilità condizionata, determinata dalla presenza delle *"zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei"*: secondo le disposizioni dell'art. 6.2 delle NTA del PTCP, per i vincoli riguardanti tali zone si rimanda al Piano di Tutela delle Acque.




Figura 7 - Estratto della tavola 4.9 del PTCP di Ravenna "Aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti"

In relazione alla presenza di zone di tutela dei corpi idrici sotterranei, come riportato al precedente § 4.1.3.1, l'intervento in progetto risulta pienamente compatibile con la tutela quali-quantitativa delle acque.

Sempre con riferimento alle disposizioni in materia di ammissibilità di impianti per la gestione dei rifiuti, l'art. 6.2 delle NTA del PTCP prescrive, che "nell'ambito del procedimento di autorizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, che ricadono in aree interessate da alluvioni marine o da reticolo secondario di pianura, frequenti (P3) e poco frequenti (P2) [...], dovrà essere valutata la compatibilità degli interventi prevedendo idonee misure di riduzione della vulnerabilità e dovrà essere acquisito il parere del Consorzio di Bonifica". Come dettagliatamente descritto al § 0, al quale pertanto si rimanda per gli opportuni approfondimenti, l'area in esame ricade in area di pericolosità media (P2: alluvioni poco frequenti) per quanto riguarda il Reticolo Secondario di Pianura (RSP).

Come prescritto dal PTCP, pertanto, nell'ambito della procedura di VIA si dovrà provvedere a richiedere apposito parere al Consorzio di Bonifica competente.

Inoltre, con riferimento agli impianti di trattamento di rifiuti, l'art. 6 delle NTA del PTCP prescrive particolari disposizioni ai fini della tutela delle aree interessate da produzioni tipiche e di qualità:

Per la generalità degli impianti, le localizzazioni dovranno verificare se ricadono nell'ambito del sistema delle aree di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001. In sede di procedura di autorizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti o modifiche di impianti esistenti, localizzati negli ambiti territoriali suddetti, le aziende proponenti dovranno predisporre un apposito documento tecnico, attestante che l'attività in esame non rechi pregiudizio alcuno alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati. Tale documento sarà oggetto di puntuale valutazione in sede di Conferenza Rifiuti. La valutazione dovrà tenere conto in particolare dei requisiti richiesti dal Reg. CE n. 834/2007 per prevenire impatti derivanti da fonti di inquinamento a carico delle produzioni biologiche.

Rispetto al tema delle produzioni agricole di pregio, si rileva come l'area di intervento ricada tra l'area industriale e la pialassa, pertanto è possibile evidenziare come l'impianto in progetto non pare potere determinare alcuna differente condizione ambientale nei confronti di colture di pregio.

Infine, si segnala, sempre in materia di localizzazione di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, anche la L.R. 23/12/2016, n. 25, la quale, all'art. 14, comma 2, dispone che *"in attuazione dei principi dell'economia circolare, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. Le pianificazioni vigenti si interpretano conformemente al presente comma"*.

L'art. 6.2, lettera h), dispone pertanto che *"gli ambiti ricadenti in "aree non idonee" o ad "ammissibilità condizionata" (di cui precedenti punti a. e b.) per i quali la strumentazione urbanistica comunale consente l'insediamento di attività produttive, qualora interessati da vincoli o condizioni derivanti dal PTA della Provincia di Ravenna vanno considerati idonei alla localizzazione di impianti di recupero rifiuti non pericolosi. L'ammissibilità all'insediamento di tali impianti, analogamente agli insediamenti produttivi, non esclude dal rispetto di ogni vincolo e condizione gravante sull'area e da eventuali limitazioni poste dalla pianificazione comunale per gli impianti di recupero rifiuti"*.

Si rimanda pertanto all'analisi delle disposizioni degli strumenti di pianificazione comunale (§ 4.2).

4.1.3.3 ALTRE DISPOSIZIONI

Passando alla disamina dell'“Assetto strategico della mobilità, poli funzionali, ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, articolazione del territorio rurale” (Figura 8), si osserva che l'area in esame rientra in un “Ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale”, e in particolare tra le “Zone in completamento o espansione”, normate dalla Parte III delle Norme di attuazione.




Figura 8 - Estratto della tavola 5 del PTCP di Ravenna "Assetto strategico della mobilità, poli funzionali, ambiti produttivi di rilievo sovramunicipale, articolazione del territorio rurale"

Fra gli ambiti produttivi di rilievo sovramunicipale il PTCP (art. 8.1) distingue quelli da considerare consolidati e quelli suscettibili di ulteriore sviluppo espansivo: i primi sono *"le aree produttive rilevanti per l'entità degli insediamenti in essere che non appaiono indicati per politiche di ulteriore significativa espansione dell'offerta insediativa (oltre a quanto già previsto nei PRG, [...])"*, mentre i secondi sono *"aree produttive che, in relazione alla ottimale collocazione rispetto alle reti infrastrutturali e in particolare ai nodi della rete viaria di rango regionale, si valutano suscettibili di politiche di ulteriore espansione"*.

Il PTCP, al comma 4 dell'art. 8.1 definisce le linee di indirizzo generali da seguire nell'individuazione di dettaglio degli ambiti specializzati, che deve avvenire in sede di PSC o di Accordo Territoriale, per ciascun ambito specializzato.

Tali disposizioni sono direttive (D) ed indirizzi (I) da recepire nella redazione dei piani sotto ordinati, pertanto si omette l'analisi di quanto previsto all'art. 8.1, rimandando alla più puntuale analisi di quanto recepito a livello di pianificazione comunale.

Infine, sulla base di quanto riportato nella Tavola 6 del PTCP "Progetto reti ecologiche nella provincia di Ravenna" (Figura 9), l'area oggetto del presente studio, come già precedentemente illustrato, non rientra in reti ecologiche (rientrando infatti in ambito specializzato per attività produttive, come visto nella precedente Tavola 5 del PTCP).

La rete ecologica di livello provinciale (PTCP) viene ripresa e dettagliata a livello comunale (PSC): pertanto per un'analisi maggiormente dettagliata si rimanda al PSC.




Figura 9 - Estratto della tavola 6 del PTCP di Ravenna "Progetto reti ecologiche nella provincia di Ravenna"

Sulla base di quanto emerso nei precedenti paragrafi, è quindi possibile attestare in generale la conformità del progetto, nel suo complesso, rispetto alle indicazioni del PTCP, con particolare riferimento anche all'assenza di vincoli di tipo naturalistico e/o paesaggistico-culturale insistenti sull'area in esame ed all'individuazione delle aree idonee/non idonee per la localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti.

Si fa ovviamente salvo il parere del Consorzio di Bonifica in merito al rischio di alluvione e al rischio idraulico dell'area, che sarà reso nell'ambito della procedura di VIA.

4.2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE

La Legge Regionale 20/2000 aveva definito una nuova forma del piano a livello comunale, dando avvio ad un contesto istituzionale di pianificazione nuovo e completo sul quale fondare rapporti interistituzionali volti a favorire processi di copianificazione: nello specifico, essendo la pianificazione regionale e provinciale basata su criteri tecnico culturali sempre più articolati, si è resa necessaria la rivisitazione della pianificazione comunale per mettere in sintonia culture di piano, approcci sistemici, sensibilità tematiche (ambientali, morfologiche, funzionali), di procedure di confronto, adeguamento, condivisione delle scelte fra i diversi attori istituzionali.

Pertanto, il Comune di Ravenna, si è dotato della strumentazione prevista dalla L.R. 20/2000, andando a sostituire il Piano Regolatore Generale del '93 con i seguenti strumenti di pianificazione:

- **Piano Strutturale Comunale (PSC)**, approvato con D.C.C. PV 25/2007 del 27/02/2007;
- **Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)**, approvato con D.C.C. n. 77035/133 del 28/07/2009 e successivamente modificato;

- **Piano Operativo Comunale 2010-2015 (POC)**, approvato con D.C.C. n. 23970/37 del 10/03/2011 e che, come indicato nella D.C.C. PG n. 4683, PV n. 120 del 10/12/2015, ha avuto scadenza di legge il 30/03/2016. In data 19/7/2018 è stato approvato, con D.C.C. n. 135845/87, il **2° Piano Operativo Comunale (POC) in variante al RUE e al Piano di Zonizzazione Acustica**.

Si analizzano di seguito le principali disposizioni dei piani urbanistici comunali citati, ad oggi vigenti.

4.2.1 PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">• <i>PSC approvato con D.C.C. PV 25/2007 del 27/02/2007</i>• <i>Variante approvata con D.C.C. n. 208594/127 del 12/12/2017</i>• <i>Variante approvata con D.C.C. n. 148 del 24/09/2019</i>
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">• <i>Art. 83 NTA: Aree consolidate per attività produttive portuali</i>• <i>Art. 84 NTA: Aree di nuovo impianto per attività produttive portuali</i>• <i>Art. 22 c. 3 NTA: Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria</i>• <i>Art. 33 NTA: Contesto paesistico d'area vasta</i>
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none">•

Il Piano Strutturale Comunale è stato adottato dal Comune di Ravenna con deliberazione di C.C. n. 117/50258 del 23/06/2005 e successivamente approvato con deliberazione di C.C. PV 25/2007 del 27/02/2007.

Dall'analisi della Tavola 3.10 *"Spazi e Sistemi"* degli elaborati grafici prescrittivi del Piano (Figura 10), emergono le seguenti classificazione delle aree interessate dal progetto:

- l'area di futuro insediamento dell'impianto di trattamento fanghi e del bacino di accumulo temporaneo (area ex-Carni) ricade:
 - in una zona appartenente allo *"Spazio portuale"*, normato dal Titolo V delle NTA, e in particolare nelle *"Aree di nuovo impianto per attività produttive portuali"*, disciplinate dall'art. 84 delle NTA;
 - tra gli *"Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria - PUA da approvare"*, di cui all'art. 22, comma 3 delle NTA;
 - in un *"Contesto paesistico d'area vasta"*, disciplinato dall'art. 33, comma 3 delle NTA;
- l'area interessata dai futuri bacini di accumulo (area NADEP) ricade:
 - anch'essa nello *"Spazio portuale"*, ma tra le *"Aree consolidate per attività produttive portuali"*, disciplinate dall'art. 83 delle NTA;
 - tra gli *"Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria - PUA approvato"*, di cui all'art. 22, comma 3 delle NTA;
 - in un *"Contesto paesistico d'area vasta"*, disciplinato dall'art. 33, comma 3 delle NTA.




Figura 10 - Estratto della tavola 3 del PSC di Ravenna "Spazi e sistemi"

In generale, in base all'art. 83 nelle NTA "Le Aree consolidate per attività produttive portuali sono destinate allo stoccaggio, alla movimentazione e lavorazione delle merci ed alle attività industriali che, per ragioni logistiche, debbono avere una stretta relazione con il porto, con esclusione di nuovi impianti a rischio di incidente rilevante (RIR) e/o potenziamento di impianti RIR esistenti che comportino aree di isodanno esterne ai confini di insediamento al di fuori della procedura per la delocalizzazione prevista dal comma 2; sono in ogni caso esclusi nuovi impianti e/o potenziamento di impianti esistenti per movimentazione, deposito e lavorazione di sostanze con frasi di rischio "R11" ed "R12" di cui alla direttiva 549/67/CEE e successive modifiche ed integrazioni, salvo il caso che derivino dal trasferimento di uguali quantità e tipologie già insediate previsto nell'ambito dei processi di delocalizzazione previsti dal c.2. Va in ogni caso perseguita la qualità ecologico-ambientale".

L'art. 84 delle NTA, in particolare, oltre a mantenere la previsione di cui all'art. precedente, ovvero "Aree di nuovo impianto per attività produttive portuali sono destinate allo stoccaggio, alla movimentazione e lavorazione delle merci e ad attività industriali che, per ragioni logistiche, debbono avere una stretta relazione con il porto", prevede anche che in quelle "a bassa giacitura possono essere sede del trattamento e deposito temporaneo e/o finale del materiale di scavo, previa verifica e caratterizzazione dei materiali ai sensi del D.lgs. 05.02.97 n. 22 e successivi decreti attuativi".

L'intero sito in esame è perimetrato inoltre come "ambito soggetto ad attuazione indiretta ordinaria": nell'area di realizzazione dell'impianto di trattamento fanghi il PUA è da approvare, mentre nei bacini di accumulo il PUA è approvato.

Per quanto riguarda infine il "Contesto paesistico d'area vasta", disciplinato dall'art. 33, comma 3 delle NTA, si rileva che le norme del PSC li definiscono come "il riferimento rispetto al quale verificare e valutare

le trasformazioni di maggiore dimensione e rilevanza. I medesimi contesti sono articolati, in sede di RUE, in Contesti paesistici locali per la verifica e la valutazione delle trasformazioni diffuse”.

4.2.2 REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)

Versione del Piano analizzata	
•	RUE approvato con D.C.C. n. 77035/133 del 28/07/2009
•	Variante 2015 di adeguamento e semplificazione del RUE, approvata con D.C.C. n. 54946/88 del 14/04/2016
•	Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE e conseguenti modifiche al POC e al Piano di Zonizzazione Acustica, approvata con D.C.C. n. 207602/128 del 12/12/2017
•	Variante al RUE in recepimento della carta delle potenzialità archeologiche approvata con D.C.C. n. 156 del 01/10/2019
•	Variante di adeguamento 2019 al RUE e conseguenti modifiche al piano di zonizzazione acustica e al 2° POC approvata con D.C.C. n. 26 del 12/05/2020
Classificazione dell'area interessata dal progetto	
•	Art. I.1.3 NTA: Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria - PUA da approvare
•	Art. III.1.3 NTA: Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria - PUA approvato
•	Art. IV.1.4 c.2 NTA: Contesto paesistico locale 9.2 - Il porto
•	Art. IV.1.13 NTA: Aree di tutela delle potenzialità archeologiche - Zona 4
•	Art. IV.1.14 c.7 NTA: Area di potenziale allagamento
•	Art. VII.1.4 NTA: Aree consolidate per attività produttive portuali facenti parte di PU alla data di adozione del PSC
•	Art. VII.1.10 c.2 NTA: Aree di nuovo impianto per attività produttive portuali
Norme di interesse per l'area di progetto	
•	-

Le Norme di Attuazione del RUE, redatte ai sensi della L.R. 20/2000 ed in conformità con il PSC del Comune di Ravenna, disciplinano le trasformazioni del territorio articolandole in rapporto alle diverse situazioni territoriali ed alle diverse fattispecie di interventi.

Si riporta di seguito un estratto della Tavola 2 del RUE dal titolo “Regimi normativi della città esistente e del territorio extraurbano” relativa all’area in esame.




Figura 11 - Estratto della tavola 2 del RUE "Regimi normativi della città esistente e del territorio extraurbano"

Le aree in oggetto rientrano nell'ambito dello *Spazio Portuale* di cui al Titolo VII delle NTA del RUE.

Dall'esame della Tavola sopra riportata, inoltre, emerge che le aree in esame ricadono tra gli "*Ambiti soggetti ad attuazione indiretta ordinaria*", con PUA da approvare nel caso dell'area in cui verrà realizzato l'impianto di trattamento fanghi e sarà ricavato il bacino di accumulo temporaneo (art. I.1.3 delle NTA del RUE) e con PUA approvato nell'area riferita ai bacini di accumulo definitivi (art. III.1.3).

Nel primo caso (area ex-Carni), la disciplina del RUE rimanda al POC (art. I.1.3). Tuttavia, l'area in cui è prevista la realizzazione dell'impianto di trattamento fanghi ricade tra le "*Aree di nuovo impianto per attività produttive portuali*", le quali "*possono essere temporaneamente utilizzate per il trattamento e utilizzate per il deposito temporaneo e/o finale del materiale proveniente dall'escavo del canale portuale, sulla base di conformi previsioni del progetto esecutivo di dragaggio e previa verifica di compatibilità ambientale dei materiali di escavo nel rispetto della pianificazione sovraordinata e della vigente legislazione in materia*" (art. VII.1.10, comma 2 delle NTA).

Nel secondo caso, l'area interessata dai bacini di contenimento definitivi (area NADEP) ricade tra gli "*Ambiti a disciplina particolareggiata pregressa*" (art. III.1.3), in cui cioè "*è stato approvato e convenzionato il piano urbanistico attuativo (PUA, PEEP o pip)*". In particolare, l'area in esame ricade nel progetto unitario "*Lottizzazione Ovest Piomboni*", approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 51890/1831 del 22/12/1987.

La medesima area, inoltre, ricade tra le "*Aree consolidate per attività produttive portuali facenti parte di PU alla data di adozione del PSC*" di cui all'art. VII.1.4 delle NTA, nelle quali "*si applicano usi, indici e parametri di cui all'art. VII.1.2 con riferimento ad una SF calcolata al netto delle aree di uso pubblico già previste dai rispettivi PU, o, qualora non in contrasto, le previsioni dei PU approvati, fermo restando che*

l'attuazione o il completamento delle parti pubbliche o di uso pubblico è regolata dalle prescrizioni dei singoli PU approvati".

Il citato art. VII.1.2 indica che:

- 1. In tutte le componenti dello Spazio Portuale si applicano le disposizioni generali, di cui al presente articolo, fatte salve le diverse prescrizioni o limitazioni di cui alle specifiche norme di componente.*
- 2. Sono ammessi tutti gli usi PO di cui alle lettere c) e d) dell'art. II.2.3. Non sono comunque consentiti nuovi impianti per la produzione di energia da combustibili fossili. [...]*

Gli usi PO citati alle lettere c) e d) dell'art. II.2.3 sono i seguenti:

c) Produttiva

PO.1 *Movimentazione, carico, deposito, manipolazione, prima lavorazione delle merci con esclusione di quelle aventi le caratteristiche per le quali erano classificate R11 e R12 ai sensi della Direttiva 67/548CEE (ora sostituita dal Reg. CE 1272/2008). Sono comprese in tali attività le officine di manutenzione di macchinari e containers e le attività amministrative e di servizio relative al singolo intervento.*

PO.2 *Attività di cantieristica, di deposito e manutenzione imbarcazioni, di manutenzione di macchinari e containers, attività di presidio ambientale, con esclusione di impianti RIR*

PO.4 *Attività industriali in ambito portuale. Rientrano in tale uso anche le strutture relative ai servizi di rimorchio ed ormeggio ed alla loro integrazione con strutture dedicate alle attività off shore, le sedi amministrative ed operative di tali attività, nonché i servizi di foresteria dedicati esclusivamente al personale imbarcato.*

d) Direzionale

PO.3 *Attività amministrative e direzionali di servizio alle attività portuali, attività di presidio ambientale*

PO.5 *Attività di movimentazione passeggeri*

PO.6 *Banchine e zone d'acqua, raccordi ferroviari, e zone di formazione convogli, aree di servizio e accesso alle banchine*

PO.7 *Attrezzature per l'intermodalità. Sono compresi in tale uso impianti e servizi per i diversi sistemi di trasporto, magazzini, depositi, uffici, parcheggi e spazi di manovra, stazioni di rifornimento, attrezzature per controlli e varchi doganali, bar e mense aziendali, attrezzature amministrative e di servizio al personale*

Ai fini della presente trattazione rileva anche quanto previsto dall'art. IV.3.12 delle NTA "Articolazione Impianti tecnologici", tra i quali sono ricompresi quelli per il **Trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti** oggetto dell'intervento in esame. Il comma 1bis di detto articolo sancisce che: *"In ossequio ai principi tesi a favorire l'economia circolare espressi all'art. 14 comma 2 della L.R. 23/12/2016 n° 25, gli "impianti di recupero di rifiuti non pericolosi", anche se non individuati nelle tavole di RUE 2 ai sensi del precedente comma, sono ammessi all'interno delle aree dello Spazio Portuale o dei tessuti per attività produttive di RUE e di POC ove siano consentite attività di tipo industriale (Pr1 e PO.4) ed alle eventuali condizioni imposte dagli strumenti per detto uso. [...]"*.

Ciò attua anche quanto previsto dalla Variante al PTCP in recepimento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) adottata con D.C.P. n. 22/2018 (§ 4.1.3.2), ove viene precisato che: *"h. L'art. 14 della L.R.*

23 dicembre 2016 n.25 dispone: "In attuazione dei principi dell'economia circolare, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. Le pianificazioni vigenti si interpretano conformemente al presente comma". Pertanto gli ambiti ricadenti in "aree non idonee" o ad "ammissibilità condizionata" (di cui precedenti punti a. e b.) per i quali la strumentazione urbanistica comunale consente l'insediamento di attività produttive, per il PTCP vanno considerati idonei alla localizzazione di impianti di recupero rifiuti non pericolosi. L'ammissibilità all'insediamento di tali impianti, analogamente agli insediamenti produttivi, non esclude dal rispetto di ogni vincolo e condizione gravante sull'area e da eventuali limitazioni poste dalla pianificazione comunale per gli impianti di recupero rifiuti".

Sulla base di quanto appena evidenziato, è possibile considerare che il progetto in esame rientri nell'ambito della destinazione d'uso PO.4, ammessa per l'area in esame e che rende certamente compatibile l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi con la pianificazione di livello comunale.

Ciò rafforza e risulta in linea con quanto valutato in precedenza circa la coerenza del progetto in esame con la pianificazione provinciale in materia di rifiuti.

Le aree in oggetto ricadono all'interno del "Contesto paesistico locale" di cui all'art. IV.1.4, comma 2, identificato come "9.2 - Il porto", in cui sono ammessi gli interventi riferibili allo Spazio Portuale nel suo complesso in base alla disciplina del RUE, i quali, come visto, comprendono anche le attività in progetto.

Infine, le aree in oggetto ricadono inoltre tra le "Aree di tutela delle potenzialità archeologiche - Zona 4", definite dall'art. IV.1.13 delle NTA del RUE come quelle "aree di potenzialità archeologica [situate all'interno delle] fasce costiere di formazione medievale, moderna o recente". In queste aree "non è prevista alcuna autorizzazione da parte della Soprintendenza".

In relazione al Sistema paesaggistico ambientale, l'area in esame risulta interessata dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico elaborato dall'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (PSAI); precisamente l'area è classificata come "Area di potenziale allagamento", con tirante idrico inferiore ai 50 cm.



Figura 12 - Estratto della tavola RUE 10.4 "Overlay Piano stralcio di bacino - Rischio idrogeologico"

Essendo quindi l'area interessata dal suddetto Piano, risulta applicabile l'art. IV.1.14.c7 - Perimetri e limiti - delle NTA di RUE, riportato di seguito, che per le "Aree di potenziale allagamento" prescrive che:

- a) non deve essere aumentato il livello di rischio per esposizione di beni e persone ad eventi di alluvione o di frana, rispetto alla situazione esistente alla data del 15/03/2012 (data di pubblicazione dell'avviso di approvazione della Variante cartografica e normativa al Titolo II – Assetto della rete Idrografica)
- b) il piano terra, l'accesso ai vani e le aperture per aerazione dovranno essere posti a quota superiore al tirante idrico
- c) dovranno essere assunti tutti gli accorgimenti atti a limitare o annullare gli effetti prodotti dai potenziali allagamenti alle reti tecnologiche ed impiantistiche.
- d) per aree con tiranti idrici attesi maggiori di 0,5 m e non superiori a 1,5 m è di regola da escludere ogni utilizzo del sottosuolo
- e) per aree con tiranti idrici attesi superiori a m 1,50 (All. n. 6, Tav.1 e Tav.2 2 e per come recepite dalla tavola RUE 10.4.1), è di regola da escludere ogni intervento di NC in assenza di preventivi interventi di messa in sicurezza idraulica dei corsi d'acqua da cui può originare l'esondazione; qualsiasi intervento comportante aumento del rischio idraulico è subordinato al nulla osta da parte del Servizio di area Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile che potrà dettare condizioni e vincoli all'attuazione del progetto stesso.

Valgono comunque le possibilità previste negli ultimi due capoversi del punto 6 (Tiranti idrici di riferimento e accorgimenti tecnico-costruttivi (art. 6 comma 4) della vigente "Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica", nonché la facoltà di superare le limitazioni previste alle precedenti lettere d) ed e) tramite la realizzazione di adeguati

dispositivi di protezione dei manufatti, il cui progetto deve essere accompagnato da approfondito studio idraulico, firmato da tecnico abilitato in materia idraulica, che, tenendo conto di possibili scenari di allagamento in conseguenza di precipitazioni meteorologiche eccezionali, asseveri il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza”.

Si riportano di seguito i citati capoversi del punto 6 della *Direttiva*.

È sempre lasciata al proponente l'intervento la facoltà di realizzare a proprie spese gli interventi di adeguamento del reticolo idrografico in modo da rimuovere la causa delle possibili esondazioni con tempo di ritorno di 200 anni. In tal caso il proponente l'intervento è sollevato da ogni obbligo di adozione di particolari criteri e accorgimenti tecnico-costruttivi, essendo gli interventi di adeguamento del reticolo da considerarsi sufficienti.

In tale ipotesi, il proponente l'intervento deve concordare il progetto di adeguamento del reticolo con l'Autorità idraulica competente, che esprime sul progetto di adeguamento un parere vincolante ed eventuali prescrizioni, e mantiene la supervisione generale dei lavori.

Ai lavori ultimati si applica quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 6 delle Norme del Piano stralcio per il rischio idrogeologico ai fini dell'adozione di una variante cartografica del piano stesso.

Laddove, in presenza di specifici approfondimenti conoscitivi di carattere morfologico/topografico il tirante idrico di riferimento si riveli dimostratamente differente da quello indicato dal valore di dettaglio dei tiranti idrici di riferimento, rilevabile dalla cartografia in formato grid di cui all'allegato 6 della presente direttiva, tale scostamento dovrà essere segnalato all'Autorità di bacino ai fini dell'eventuale correzione. Nelle more del conseguente aggiornamento, sarà responsabilità del progettista garantire che gli interventi di qualunque natura siano compatibili con i criteri di protezione passiva sopra indicati.

Con riferimento alla compatibilità dell'intervento in oggetto rispetto alle disposizioni del PSAI relativamente al tirante idrico, si evidenzia che il progetto in esame non dovrà:

- prevedere vani utilizzati al di sotto del tirante idrico;
- presentare scantinati, scannafossi e rampe di rimesse interrate;
- presentare situazioni in cui possa verificarsi ingresso di acque in locali frequentabili dalle persone;
- prevedere alcuno scavo.

La progettazione preliminare prevede un minimo rialzo rispetto alla quota esistente già frutto di colmata per la realizzazione delle opere di progetto fino a quota +2.50 m s.l.m.m., diminuendo quindi la vulnerabilità e di conseguenza il rischio nel caso di allagamenti.

Non si rilevano quindi elementi ostativi alla realizzazione del progetto.

Infine, dall'analisi della Tavola 10.2 “*Overlay vincoli ambientali vigenti*” e della Tavola 9 del RUE “*Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte Terza del D.lgs. 42/2004*”, si rileva che il sito in esame si trova all'esterno di qualsiasi perimetrazione relativa ad aree sottoposte a tutela ambientale e/o paesaggistica.




Figura 13 - Estratto della tavola 10.2 del RUE "Overlay vincoli ambientali vigenti"



Figura 14 - Estratto della tavola 9 del RUE "Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte Terza del D.lgs. 42/2004"




Figura 15 - Estratto della tavola 10.1 del RUE "Overlay vincoli paesaggistici vigenti ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 136 e art. 142"

4.2.3 PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)

Versione del Piano analizzata	
•	2° POC in variante al RUE e al Piano di Zonizzazione Acustica, approvato con D.C.C. n. 222674/87 del 11/12/2018
Classificazione dell'area interessata dal progetto	
•	Art. 25 NTA: Aree di nuovo impianto per attività produttive portuali
Norme di interesse per l'area di progetto	
•	-

Il Piano Operativo Comunale (POC), come definito dall'art. 30 della L.R. 20/2000 e s.m.i, è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni.

Il Comune di Ravenna, con D.C.C. n. 222674/87 del 11/12/2018, ha approvato il 2° POC, ai sensi della suddetta Legge Regionale.

L'elaborato prescrittivo POC.3 "Quaderno del POC" identifica i perimetri degli Ambiti rinviati a POC dal PSC e i perimetri dei PUA generali e/o degli stralci funzionali inseriti nel POC.

L'area in oggetto, relativa in particolare all'impianto di trattamento dei fanghi e alla realizzazione del bacino di accumulo temporaneo (area ex-Carni), ricade nelle "Aree di nuovo impianto per attività produttive portuali", disciplinate dall'art. 25 delle NTA, del quale si riporta di seguito un estratto.

1. In tali aree si perseguono le prestazioni descritte all'art. 84 del PSC 5.

2. Le Aree di nuovo impianto per attività produttive portuali sono destinate allo stoccaggio, alla movimentazione e lavorazione delle merci, con esclusione:

- a) di nuovi impianti per la produzione di energia fatta eccezione per quelli previsti dall'art. XI.1.2 del RUE.5
- b) di nuovi impianti a rischio di incidente rilevante (RIR), nel caso questi comportino aree di isodanno esterne ai confini di insediamento
- c) di nuovi impianti per movimentazione, deposito e lavorazione di sostanze aventi le caratteristiche per le quali erano classificate R11 e R12 ai sensi della Direttiva 67/548 CEE (ora sostituita dal Reg. CE 1272/2008) al di fuori dei limiti e delle modalità previste dall'art. VII.1.3 del RUE.5.

I progetti relativi ad attività di produzione, stoccaggio, movimentazione di materiali polverulenti devono essere coordinati con le prescrizioni stabilite da ARPAE, quale attività competente, ai sensi della parte I dell'allegato V (polveri e sostanze organiche liquide) della parte V del DLgs 152/2006.

3. Ai fini delle presenti norme per "lavorazione delle merci" si intende quanto specificato nella definizione dell'uso PO.1 di cui all'art. II.2.3 c.2 lettera c) del RUE.5.

4. L'intervento avviene con modalità indiretta ordinaria sulla base di un PUA di iniziativa privata e/o pubblica, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e parametri dimensionali:

- a) il PUA deve perseguire la qualità ecologico-ambientale dell'insediamento
- b) Sono ammessi tutti gli usi PO di cui alle lettere c) e d) dell'art. II.2.3 c2 del RUE.5
- c) $U_t \leq 0,60 \text{ m}^2/\text{m}^2$
- d) $U_f \leq 0,80 \text{ m}^2/\text{m}^2$ comprensivi di tutte le dotazioni e gli accessori eventualmente richiesti e/o prescritti per l'approvazione dell'intervento da parte degli Enti istituzionalmente competenti e/o per garantire la sicurezza
- e) Aree pubbliche, escluse le strade interne, ³ 10% della STER, di cui almeno il 35% a parcheggio e la restante quota a banchine, raccordi ferroviari e zone di formazione convogli, aree di servizio e accesso alle banchine (PO.6); la quota minima di parcheggio pubblico potrà essere modificata, anche in riduzione, sulla base di una specifica valutazione delle reali necessità in relazione alla tipologia di insediamento
- f) Superficie operativa (percorsi interni, aree di parcheggio, etc.): ³ 20% della Superficie fondiaria. La predetta entità di superficie operativa può soddisfare anche lo standard per parcheggi privati al lotto di cui all'art. III.3.2 del RUE.5
- g) Distanza tra edifici (D_e) = IVL
- h) Distanza dai confini di componente/zona e/o di proprietà = IVL, con un minimo di m 5,00 o in confine previo accordo tra i proprietari
- i) L'IVL e il distacco di m 5,00 dai confini di componente/zona e/o di proprietà non si applicano alle costruzioni e installazioni frontistanti alle aree di banchina portuale, previo N.O. da parte dell'Autorità Portuale; ed alle aree ferroviarie, previo N.O. da parte del gestore dell'impianto ferroviario.

Rispetto alle suddette disposizioni, non si riscontano elementi di contrasto con il progetto in esame.

5 PIANO REGOLATORE PORTUALE (PRP)

Versione del Piano analizzata
• PRP approvato con D.G.P. n. 20 del 03/02/2010
Classificazione dell'area interessata dal progetto
• Aree per attività portuali ed impianti tecnologici
Norme di interesse per l'area di progetto
• -

Per valutare l'inserimento dell'area all'interno del Piano Portuale, va ricordato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della L. 84/1994, le previsioni del Piano Regolatore Portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti, pertanto la valutazione relativa alla coerenza del progetto in esame con gli strumenti di pianificazione comunale del Comune di Ravenna rimane comunque il primo riferimento da prendere in considerazione.

L'area di interesse, come visibile nella figura sottostante, ricade in "Aree per attività portuali ed impianti tecnologici".




Figura 16 – Estratto della tavola PRP "Planimetria delle aree funzionali e destinazioni d'uso"

Le componenti funzionali caratterizzanti tale ambito, desunte dalla specifica Scheda Tecnica, sono:

- IA (funzione industriale), ed in particolare:
 - IA2: stoccaggio e lavorazione merci e servizi;
 - IA3: produzione e lavorazione di prodotti petroliferi, con esclusione di nuovi impianti a rischio di incidente rilevante (RIR) e/o potenziamento di impianti RIR esistenti che

comportino aree di isodanno esterne ai confini di insediamento al di fuori dei processi di delocalizzazione che dovranno essere disciplinati dal POC; sono in ogni caso esclusi nuovi impianti e/o potenziamento di impianti esistenti per movimentazione, deposito e lavorazione di sostanze con frasi di rischio “R11” ed “R12” di cui alla direttiva 549/67/CEE e successive modifiche e integrazioni, salvo il caso che derivino dal trasferimento di uguali quantità e tipologie già insediate previsto nell’ambito dei processi di delocalizzazione che dovranno essere disciplinati dal POC;

- C (funzione commerciale): operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio contenitori, merci convenzionali, rinfuse solide e liquide.

Sebbene queste destinazioni non prevedano espressamente il dragaggio dei fondali dal Porto, anche alla luce di quanto previsto dal progetto in esame, non si ravvisano elementi ostativi alla realizzazione del progetto.

6 PIANI IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none">• Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con D.G.R n. 350 del 17/03/2003• Variante di coordinamento PAI-PGRA approvata con D.G.R n. 2112 del 05/12/2016
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none">• Art. 6 NTA: Aree di potenziale allagamento
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none">• Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (testo coordinato)

Il sito in esame ricade nell'area di competenza dell'azione normatrice e pianificatoria dell'Autorità per i Bacini Regionali Romagnoli, che ha redatto il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, poi approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 350 del 17/03/2003. L'Autorità per i Bacini Regionali Romagnoli è poi confluita nell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 25 ottobre 2016 (pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017).

La Direttiva Europea 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010, ha dato avvio inoltre ad una nuova fase della politica nazionale per la gestione del rischio di alluvioni, prevedendo la predisposizione dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

Infatti, di fronte al continuo ripetersi di gravi eventi alluvionali, anche di tipologie e con modalità che la pianificazione ad oggi prodotta difficilmente riesce ad intercettare, è diventato prioritario aggiornare e, se necessario, ripensare metodi e modi per "gestire" il rischio di alluvioni in coerenza con quanto previsto dalle direttive europee sopra richiamate. I PGRA sono stati adottati entro i termini previsti dal dispositivo comunitario (22 dicembre 2015) dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali, per poi essere definitivamente approvati in data 3 marzo 2016.

Il Comune di Ravenna si trova all'interno della Unit of Management (UoM) dei bacini regionali romagnoli (ITR081), facente parte del settore adriatico del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale che interessa prevalentemente la Regione Emilia-Romagna e in misura minore le Regioni Toscana e Marche.

Le mappe della pericolosità devono indicare le aree geografiche potenzialmente allagabili con riferimento all'insieme delle sue cause scatenanti, in relazione a tre scenari (art. 6, comma 2 D.Lgs. 49/2010):

- Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;
- Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);
- Alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità).

La redazione delle mappe di pericolosità per i corsi d'acqua naturali (reticolo naturale principale e secondario) si è basata, essenzialmente, sul lavoro ad oggi svolto dalle Autorità di Bacino competenti sulle UoM alle quali la presente relazione si riferisce, utilizzando al meglio quanto contenuto nei rispettivi Piani di Assetto Idrogeologico (PAI). In sintesi, in pianura:

- le aree di potenziale allagamento (soggette ad essere raggiunte dalle acque fuoriuscite dal reticolo di drenaggio artificiale, oppure dai corpi idrici naturali per piene con tempo di ritorno non

superiore a 200 anni) sono attribuite allo scenario a pericolosità media P2 (PF, poco frequente – M, medium);

- la fascia di rispetto dai corpi arginali è associata allo scenario a pericolosità media P2 (PF, poco frequente – M, medium).

Per quanto riguarda la pericolosità da corsi d'acqua naturali, non si rileva alcuno scenario di pericolosità per l'area di interesse.

Per quanto riguarda il reticolo di bonifica (Reticolo Secondario di Pianura - RSP), in virtù della sua estensione e complessità, la redazione delle mappe della pericolosità è stata di tipo prevalentemente storico-inventariale, sulla base dei dati censiti dai Consorzi di Bonifica. A tali aree si aggiungono altre zone individuate mediante modelli idrologico – idraulico e giudizio esperto degli enti gestori. Uno stralcio della mappa di pericolosità per il reticolo di bonifica relativo all'area di studio è riportato nella successiva Figura 17. L'area in esame, per quanto riguarda il Reticolo Secondario di Pianura (RSP), ricade nello scenario di pericolosità medio P2: alluvioni poco frequenti




Figura 17 - Estratto della Tavola 223SE "Ravenna" della mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti (Reticolo Secondario di Pianura)

A seguito dell'approvazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con D.G.R. n. 2112 del 05/12/2016 è stata approvata la "Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico".

Nella Relazione di tale Variante, si specifica che "La cartografia predisposta dai Consorzi di Bonifica ad una scala compresa tra 1:10.000 e 1:25.000 nell'ambito della elaborazione del PGRA, è da intendere pertanto come integrazione/aggiornamento delle mappe tracciate per perimetrare le zone allagate nell'evento dell'ottobre 1996, assunto quale evento di riferimento all'impianto del Piano Stralcio. Da tale nuova rappresentazione si desume che lo scenario di media pericolosità assimilabile all'art. 6 "Aree di potenziale

allagamento" del PAI è da estendere alla totalità della pianura romagnola e pertanto si intende sottoporre alla disciplina dell'art 6 con la presente variante tutta l'area di pianura identificata a media probabilità (P2)".




Figura 18 - Estratto della Tavola 223 NE-SE del PSAI Bacini Regionali Romagnoli "Perimetrazione aree a rischio idrogeologico"

Si riporta di seguito l'art. 6 del testo vigente del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico.

Art.6

Aree di potenziale allagamento

1. Le aree di cui al presente articolo sono quelle nelle quali si riconosce la possibilità di allagamenti a seguito di piene del reticolo minore e di bonifica, nonché di sormonto degli argini da parte di piene dei corsi d'acqua principali di pianura, in corrispondenza di piene con tempo di ritorno non superiore ai 200 anni, senza apprezzabili effetti dinamici. Tali aree, individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE, sono indicate nelle tavole della Perimetrazione aree a rischio idrogeologico relative al territorio di pianura del bacino idrografico oggetto del presente piano.
2. Al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia sono subordinate all'adozione di misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.
3. I Comuni il cui territorio ricade nelle aree di potenziale allagamento provvedono a definire e ad applicare tali misure in sede di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, e nel caso di adozione di nuove varianti agli stessi.
4. L'Autorità di Bacino definisce, con la "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s. m. e i., i tiranti idrici di riferimento e fornisce indicazioni riguardo agli accorgimenti tecnico-costruttivi e ai diversi gradi di cautela da adottare in funzione dei tiranti idrici di riferimento.

5. Le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti vengono attuate tenendo conto delle indicazioni di cui al presente articolo. In particolare, in sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione degli interventi i Comuni, prescrivono l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnico - progettuali di cui ai commi 3 e 4, necessari a evitare o limitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi all'esondazione.

6. Qualora emergano motivi per modificare le perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo, quali modifiche morfologiche dei siti, interventi di messa in sicurezza o nuove conoscenze di tipo idrologico e idraulico o topografico, l'Autorità di Bacino apporta le necessarie varianti cartografiche al piano secondo le medesime procedure individuate ai commi 6 e 7 dell'art. 3 precedente.

Al comma 4 si fa riferimento alla Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica; tale Direttiva, redatta allo scopo di supportare le verifiche e le valutazioni idrologiche ed idrauliche richieste dalla applicazione del Piano Stralcio, contiene approfondimenti ed indicazioni tecniche di diretta applicazione in merito a diversi temi, tra i quali appunto i tiranti idrici di riferimento e accorgimenti tecnico-costruttivi per la protezione passiva dagli effetti di allagamento.

La Direttiva è stata modificata dalla Variante di coordinamento con PGRA; anche in questo caso l'articolo di interesse è il n. 6, riportato di seguito per le sole parti d'interesse per il caso in esame.

6. Tiranti idrici di riferimento e accorgimenti tecnico-costruttivi (art. 6 comma 4)

I tiranti idrici di riferimento sono i valori delle altezze d'acqua attesi a seguito di possibili esondazioni.

La determinazione del tirante idrico equivale alla definizione dei criteri di protezione passiva dei manufatti rispetto alle esondazioni, in quei territori nei quali gli allagamenti sono possibili per la naturale conformazione del terreno e per la presenza di insufficienze del reticolo idraulico.

È responsabilità del progettista garantire che gli interventi di qualunque natura siano compatibili con detti criteri di protezione passiva.

In Allegato 6 alla presente direttiva si riporta la definizione cartografica dei tiranti idrici di riferimento per le aree di pianura del territorio dell'Autorità dei Bacini Romagnoli.

Con riferimento alle aree potenzialmente interessate da fenomeni alluvionali, individuate nelle tavole della Perimetrazione aree a rischio idrogeologico relative al territorio di pianura del bacino idrografico del presente piano, per il territorio a valle della via Emilia la suddetta definizione si basa sull'analisi del modello digitale del terreno e tiene conto delle considerazioni di tipo morfologico ed idraulico riportate in Allegato 6. [...]

In presenza di specifici approfondimenti conoscitivi di carattere morfologico/topografico il tirante idrico di riferimento sarà calcolato in base ai dati disponibili.

È utile ricordare che il tirante idrico di riferimento è da assumere come il livello dell'acqua misurato dall'intersezione fra piano di campagna e pareti perimetrali degli edifici, ed è quindi a priori variabile lungo il perimetro degli edifici in relazione alla morfologia locale del terreno. È pertanto da assumersi, in ogni caso, come tirante idrico di riferimento quello più cautelativo sul sito di ciascun intervento.

Nel caso di interventi all'interno di lotti circondati da strade in rilevato, il tirante idrico di riferimento è da valutarsi rispetto al piano stradale, ad eccezione dei casi in cui le strade siano state realizzate in tempi

recenti (orientativamente, successivamente alla stesura della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 dell'Emilia Romagna) e conseguentemente non considerate nella realizzazione della carta dei tiranti idrici di riferimento. Tali casi particolari dovranno essere valutati ad hoc dal responsabile del procedimento autorizzativo di volta in volta in essere a partire dalle informazioni disponibili.

In relazione al tirante idrico di riferimento, ferma restando la competenza dei Comuni a fornire le indicazioni specifiche nell'ambito dei propri regolamenti edilizi ed urbanistici, si possono riportare le seguenti indicazioni: [...]

- Per aree con tiranti idrici attesi maggiori di 0,5 m e non superiori a 1,5 m: è di regola da escludere ogni utilizzo del sottosuolo; il piano inferiore di calpestio degli edifici deve essere posto su adeguata sopraelevazione. [...]

Anche la cartografia è stata aggiornata dalla Variante, e a tale riguardo si riporta nella successiva Figura 19 un estratto della Tavola relativa ai tiranti idrici di riferimento per le aree di pianura sottoposte a rischio di allagamento. Come si nota, l'area in esame ricade principalmente in zone dove il tirante idrico è inferiore ai 50 cm, con alcune porzioni, in particolare nella zona dei bacini di contenimento, in cui il tirante aumenta tra 50 e 150 cm.




Figura 19 - Estratto della Tavola 223 NE-SE del PSAI Bacini Regionali Romagnoli "All. 6 - Tiranti idrici di riferimento per le aree di pianura sottoposte a rischio di allagamento"

Con riferimento alla compatibilità dell'intervento in oggetto rispetto alle disposizioni del PSAI relativamente al tirante idraulico, si evidenzia che il progetto in esame:

- non prevede vani utilizzati al di sotto del tirante idrico;
- non presenta scantinati, scannafossi e rampe di rimesse interrato;

- non presenta situazioni in cui possa verificarsi ingresso di acque in locali frequentabili dalle persone;
- non prevede alcuno scavo.

Anzi, si evidenzia che la realizzazione dell'opera prevede un minimo rialzo rispetto alla quota esistente già frutto di colmata per la realizzazione delle opere di progetto fino a quota +2.50 m s.l.m.m., diminuendo quindi la vulnerabilità e di conseguenza il rischio nel caso di allagamenti.

Inoltre, la Direttiva rimanda a quanto indicato dagli Strumenti di pianificazione comunali, che per le aree di potenziale allagamento prevedono specifiche disposizioni, alle quali il progetto risulta pienamente conforme (cfr. § 4.2).

L'intervento è da ritenersi in generale compatibile con la disciplina in materia di gestione del rischio idraulico. Non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione del progetto.

7 PIANI DI RISANAMENTO E TUTELA DELLE ACQUE

7.1 PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PDGA)

Versione del Piano analizzata
• <i>PdGA approvato nella seduta del Comitato Istituzionale Integrato del 3 marzo 2016</i>
Classificazione dell'area interessata dal progetto
• -
Norme di interesse per l'area di progetto
• -

Il Piano di Gestione delle Acque è lo strumento di pianificazione introdotto dalla direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, recepita a livello nazionale con il D.Lgs. n. 152/2006. La direttiva istituisce un quadro di azione comunitaria in materie di acque, anche attraverso la messa a sistema di una serie di direttive previgenti in materia, al fine di ridurre l'inquinamento, impedire l'ulteriore deterioramento e migliorare lo stato ambientale degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle aree umide sotto il profilo del fabbisogno idrico.

A tal fine la direttiva prevede un preciso cronoprogramma per il raggiungimento degli obiettivi prefissati – il buono stato ambientale per tutti i corpi idrici, superficiali e sotterranei ed aree protette connesse – individuando nel Piano di Gestione delle Acque (PdGA) lo strumento conoscitivo, strategico e programmatico attraverso cui dare applicazione ai precisi indirizzi comunitari, alla scala territoriale di riferimento, individuata nel distretto idrografico, definito come “area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi”. Altra caratteristica del PdGA è che lo stesso trova in buona misura attuazione attraverso misure derivanti da direttive e pianificazioni collegate (in particolare la direttiva nitrati, la direttiva acque reflue, Habitat, ecc.) e in particolare dai Piani di Tutela delle acque Regionali.

Non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione del progetto.

7.2 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)

Versione del Piano analizzata
• <i>PTA approvato con D.A.L. n. 40 del 21/12/2005</i>
Classificazione dell'area interessata dal progetto
• -
Norme di interesse per l'area di progetto
• -

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce lo strumento di pianificazione regionale e provinciale in materia di acque (previsto già dal D.Lgs. 152/99 e successivamente anche dal D.Lgs. 152/2006) volto alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, fissati in via generale dalle Direttive Europee (Direttiva 2000/60/CE) e recepite a livello nazionale nel citato Decreto e successive modifiche.

Per l'individuazione degli obiettivi specifici per l'area in esame e degli interventi individuati per il loro perseguimento si rimanda al capitolo seguente, in cui si analizzano le disposizioni del Piano Provinciale di Tutela delle Acque approvato in variante al PTCP con Delibera del Consiglio Provinciale n. 24 del 22/03/2011.

La trasposizione cartografica degli elementi riportati nel PTA ha portato alla realizzazione di una tavola nella quale sono evidenziate le zone di protezione delle acque sotterranee, con particolare riferimento alle aree di ricarica.

Il sito in esame non ricade in alcuna delle zone di protezione delle acque sotterranee individuate dal PTA, ubicate a ovest del limite costituito dall'asse della Via Emilia.

Tuttavia, il PTA individua, tra le aree sensibili (art. 27 delle Norme) ai sensi della direttiva 91/271/CE, ovvero quelle aree a rischio eutrofizzazione:

- *“le aree lagunari di Ravenna e Piadassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il Delta del Po;*
- *[...];*
- *le aree costiere della Regione per tutta la loro estensione e i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa”.*

L'area in esame, dunque, rientra tra le aree sensibili individuate dal PTA (e successivamente confermate anche dall'art. 91 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), pertanto dovranno essere intraprese adeguate misure di protezione dei corpi idrici ricettori al fine di garantire una qualità degli scarichi derivanti dal progetto conformi alle disposizioni relative a tali aree. A tal fine, si ribadisce che lo scarico sarà conforme ai limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (con deroga per i cloruri e solfati).

7.3 PIANO PROVINCIALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PPTA)

Versione del Piano analizzata
• Variante al PTCP approvata con D.C.P. n. 24 del 22/03/2011 in attuazione del Piano di Tutela delle Acque
Classificazione dell'area interessata dal progetto
• Artt. 5.3, 5.7 NTA: zona di protezione delle acque sotterranee costiere
Norme di interesse per l'area di progetto
• Art. 5.12 NTA - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura

La Provincia di Ravenna, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 22/03/2011, ha approvato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna.

Per la relativa analisi del PTCP si rimanda quindi al § 4.1.3.1.

Non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione del progetto.

8 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR)

Versione del Piano analizzata
• PRGR approvato con D.A.L. n. 67 del 03/05/2016
Classificazione dell'area interessata dal progetto
• -
Norme di interesse per l'area di progetto
• -

L'art. 199 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che le Regioni predispongano e adottino i Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti, che devono essere coordinati con gli altri strumenti di pianificazione, di competenza regionale, previsti dalla normativa.

Per superare l'attuale frammentazione a livello provinciale della pianificazione in materia di gestione dei rifiuti, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 67 del 03/05/2016, ha approvato il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti" ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs. 152 del 2006. Il Piano è poi entrato in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, il 06/05/2016.

Il PRGR, in piena sintonia con le politiche europee, individua una precisa **gerarchia per la gestione dei rifiuti**, che vede al primo posto la prevenzione seguita dalla preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia e per ultimo lo smaltimento.

Il progetto in esame, prevedendo il recupero dei fanghi di dragaggio per un loro successivo riutilizzo, **attuа pienamente le strategie della pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti**.

Da un punto di vista della localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti il PRGR definisce i criteri di individuazione delle aree non idonee, demandando poi alle Province, attraverso il PTCP l'effettiva individuazione delle zone classificate come "non idonee" o "parzialmente idonee" alla localizzazione degli impianti.

Si rimanda al § 4.1.3.2 per la valutazione della coerenza con quanto previsto dalla Tavola 4.9 del PTCP.

Non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione del progetto.

9 AREE SENSIBILI E VINCOLI AMBIENTALI

9.1 RETE NATURA 2000

La Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità, attraverso la protezione di specie e habitat. Il termine “rete” denota che il sistema non tutela un semplice insieme di territori isolati tra loro, ma siti interconnessi, al fine di ridurre l’isolamento di habitat e di popolazioni e di agevolare gli scambi e i collegamenti ecologici.

Nella seguente Figura 20 sono riportati i siti Rete Natura 2000 ubicati nelle vicinanze dell’area di interesse.




Figura 20 - Siti Rete Natura 2000 prossimi all’area di intervento

Come emerge dalla successiva Tabella 2, l’intervento in progetto è localizzato al di fuori dei siti della Rete Natura 2000 ma in prossimità da alcuni di essi, ed in particolare limitrofo alla **ZSC – ZPS IT4070006** Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina.

Codice Natura 2000	Nome Sito	Distanza da sito di progetto (km)
ZSC/ZPS IT4070006	Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina	0,4 (dalla zona in cui verrà realizzato l’impianto vero e proprio)
ZSC/ZPS IT4070004	Piallasse Baiona, Risega e Pontazzo	2,4
ZSC/ZPS IT4070003	Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo	2,5

Tabella 2 – Siti Rete Natura 2000 prossimi all’area di intervento e relativa distanza

Per tale motivo, ed in ottemperanza alla D.G.R. 1191/2007 che prevede che per i progetti soggetti a VIA, seppure ubicati all’esterno di siti Rete Natura 2000, è sempre obbligatorio procedere mediante procedure

in materia di VINCA (pre-valutazione o valutazione di incidenza, cfr. punto 4.4 della D.G.R. 1191/2007), alla documentazione di VIA dovrà essere allegata una specifica documentazione **in materia di incidenza ambientale**.

Non si rilevano comunque elementi ostativi alla realizzazione del progetto.

9.2 AREE PROTETTE: PARCHI E RISERVE

Nella seguente Figura 21 sono riportate le aree protette ubicate nelle vicinanze dell'area di interesse.




Figura 21 - Aree protette prossime all'area di intervento

Come si può osservare, il sito non ricade direttamente all'interno di un'area protetta, ma nelle immediate vicinanze è presente il Parco Regionale del Delta del Po (area contigua) e per tale motivo, come anticipato anche al § 9.1, verrà predisposta apposita **documentazione in materia di incidenza ambientale** nell'ambito della futura procedura di VIA.

Non si rilevano comunque elementi ostativi alla realizzazione del progetto.

9.3 VINCOLI PAESAGGISTICI E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI

Dall'analisi della tavola RUE9 "Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della parte terza del D.lgs. 42/2004" (cfr. Figura 14 al § 4.2.2) emerge che il sito non ricade in alcuna area soggetta a vincolo ed autorizzazione paesaggistica.

Dall'analisi della tavola RUE 10.1 "Overlay vincoli paesaggistici vigenti ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 136 e art. 142" del RUE (cfr. Figura 15 al § 4.2.2) emerge che il sito non ricade in alcuna area vincolata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

9.4 VINCOLO IDROGEOLOGICO

Dall'analisi della tavola RUE 10.2 *"Overlay vincoli ambientali vigenti"* del RUE (cfr. Figura 13 al § 4.2.2) emerge che il sito non è soggetto a Vincolo idrogeologico.